



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

(accordo di ristrutturazione n. 18 / 2021 A.R.)

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti,

esaminati gli altri atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7.7.2022, viste le note autorizzate di parte ricorrente depositate in data 12.7.2022;

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto in data 8.10.2021 da Antonio Mario Cerrotta, Daniela Pernelli ed Emiliano Cerrotta;

letta la relazione del gestore nominato dall'OCC di Civitavecchia, Avv. Marco Lungarini depositata in forma aggiornata in data 6.4.2022 e la relazione circa i voti espressi dai creditori come depositata dal medesimo gestore Avv. Marco Lungarini in data 30.6.2022;

considerato che con la relazione del 30.6.2022 il gestore Avv. Marco Lungarini ha riferito che i creditori che hanno espresso parere contrario all'accordo superano la percentuale del 40% per i debitori Antonio Mario Cerrotta e Daniela Pernelli;

considerato che per i debitori Antonio Mario Cerrotta e Daniela Pernelli in ragione del dissenso di creditori la proposta di accordo non ha raggiunto l'approvazione del 60% del ceto creditorio come invece imposto dall'art. 11, comma 2, l. 3 del 2012;

considerato che i proponenti e il gestore nominato dall'OCC hanno contestato la legittimità del voto espresso dalla BCC di Roma,



decisivo per la mancata approvazione dell'accordo per Antonio Mario Cerrotta e Pernelli Daniela assumendo che il voto sarebbe stato espresso dall'Ufficio contenzioso, privo di rappresentanza; considerato in senso contrario che l'Ufficio contenzioso è, nella normale pratica commerciale, delegato quale organo dell'istituto bancario a trattare ogni pratica, concedendo mutui, disponendo atti di gestione del credito e manifestando all'esterno dell'ente le valutazioni negoziali correnti i vari rapporti; considerato che, diversamente ragionando, si finirebbe per imporre l'adozione di procura speciale per l'emissione di ogni singolo voto in ciascun procedimento di sovraindebitamento, pur a fronte di una disciplina legislativa improntata alla massima celerità e che prevede la vincolatività della proposta per la Banca a fronte del mero invio di una p.e.c. e del mero silenzio-assenso; considerato che *"l'ufficio contenzioso della banca, per essere inserito nella organizzazione aziendale della società e preposto, appunto, alla gestione degli affari legali, capace di esprimere la volontà dell'ente, come nella specie, all'interno proprio di quella sfera di competenza e di funzioni sue proprie. Ciò indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organico dell'azienda (Cass. Civ. 3867/2001; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/12/2001, n. 15270; Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 06/05/2010) 21-07-2010, n. 17053);*

considerato che, nel costituirsi la Purple Spv s.r.l., ha anche contestato la veridicità e completezza dei debiti esposti dai debitori Antonio Mario Cerrotta e Daniela Pernelli affermando che gli stessi non sono esposti nei confronti del medesimo creditore solo per euro 45.116,80 quale saldo passivo del conto corrente n. 6925 intrattenuto con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio come indicato nella proposta, ma anche per ulteriori 41.315,00 per una garanzia personale rilasciata in favore di ALDA Elettrodomestici s.a.s. come documentato in allegato alla riposta; rilevato che, per questa via, la proposta di Antonio Mario



Cerrotta e di Daniela Pernelli va considerata inammissibile per la mancata fedele ricostruzione della esposizione debitoria ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), della legge 3 del 2012 e improcedibile per il mancato raggiungimento delle percentuali di approvazione;

considerato che la contestazione pervenuta dalla Purple s.p.v. s.p.a. è da considerarsi, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, del tutto tempestiva perché intervenuta prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 11 della legge 3 del 2012 per la verifica dell'accordo, mentre la legge consente contestazioni anche in via successiva secondo quanto disposto dall'art. 12;

considerato che con riguardo a Cerrotta Emiliano il gestore nominato dall'OCC ha riferito dell'approvazione dell'accordo per mancata espressione dei voti dei creditori e conseguente maturare del silenzio-assenso; considerato che il difensore dei proponenti, all'udienza del 7.7.2022, ha chiesto in via subordinata e per l'ipotesi di mancata omologa dell'accordo per Antonio Mario Cerrotta e Daniela Pernelli, l'omologa dell'accordo per il solo Emiliano Cerrotta; considerato che non vi è ostacolo per l'omologa dell'accordo per lo stesso Emiliano Cerrotta, atteso che il debito ulteriore documentato da Purple s.p.v. s.p.a. non riguarda questo debitore e considerato che la contestazione della Purple s.p.v. s.p.a. circa l'esistenza di atti in frode alla legge compiuti dallo stesso Emiliano Cerrotta non coglie nel segno in quanto la cessione compiuta da questi ed oggetto di revocatoria (atto di disposizione del 21.11.2015 costituito dal rogito del Notaio dott. Gianluca Napoleone di Civitavecchia, Repertorio n.45.272, Raccolta n. 21.638, con il quale il Signor CERROTTA Emiliano ha venduto a CERROTTA DAVIDE, per l'importo di € 13.000,00, i diritti pari ad 1/4 (un quarto) della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Civitavecchia, con ingresso da Via Paolo Antonini n. 4 e -APPARTAMENTO sito al II (SECONDO) piano, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Civitavecchia,



al foglio 20, particella 374, subalterno 49, via Paolo Antonini 10, p2, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 3, vani 3,5) è stata compiuta oltre il termine di cinque anni precedenti al deposito della proposta considerato di rilievo dalla legge 3 del 2012 e rilevato che un atto oggetto di revocatoria può essere valutato se compiuto nel predetto termine di cinque anni e non rivalutato in via autonoma e sotto il profilo della frode ai creditori se compiuto in via antecedente;

considerato che l'accordo opererà per i debiti personali di Emiliano Cerrotta e, per questi, anche per i debiti comuni ma senza pregiudizio delle ragioni dei creditori nei confronti dei coobbligati, atteso che secondo l'art. 11, comma 3, della legge 3 del 2012 *"l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso"*;

p.q.m.

dichiara inammissibile la proposta di Antonio Mario Cerrotta e di Daniela Pernelli e, comunque, improcedibile la proposta degli stessi debitori per mancato raggiungimento dell'accordo;

dispone la revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 200/2018 r.g.e. pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia e, con riguardo ad Antonio Mario Cerrotta e Daniela Pernelli, dichiara cessati gli effetti del provvedimento del decreto del 12.4.2022, ordina la cancellazione della trascrizione del medesimo decreto ove effettuata, revoca il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Cerrotta Emiliano;

dispone che quanto a Cerrotta Emiliano si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione



dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;

manda il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/12 di informare i creditori entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

manda la cancelleria per la comunicazione al debitore ed al professionista e per l'inserimento del presente decreto sul sito web del Tribunale;

dispone archiviarsi il fascicolo.

Civitavecchia, 13/07/2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

